



COMUNE DI BIANZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
DISCIPLINA DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

art. 81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008 e D.G.R. n. VIII/8139 del 1° ottobre 2008

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 10.08.2017

ART. 1 FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di BIANZANO, ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni e integrazioni, in conformità ai criteri fissati dalla DGR VIII/7977 del 6 agosto 2008 e dalla DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011.

ART. 2 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

E' istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Bianzano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni e integrazioni quale organo tecnico-consulativo che esprime pareri obbligatori, nell'ambito dei procedimenti autorizzativi previsti dagli articoli 146, 147 e 159 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, di competenza del Comune.

ART. 3 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri in merito a:
 - Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli articoli 146, 159 e 159 del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazione, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4, e 5 dell'art.80 della L.R. 11 marzo 2005 n.12;
 - Irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni e integrazione, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4, e 5 dell'art.80 della L.R. 11 marzo 2005 n.12;
 - Accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli art. 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4, e 5 dell'art.80 della L.R. 11 marzo 2005 n.12;
 - Rilascio di pareri ai sensi dell'art.32 dell'art.32 della Legge 28 febbraio 1985, n.47;
 - Emanazione di pareri inerenti la valutazione paesistica dei progetti prevista dall'art. 30 delle Norme di attuazione del P.T.P.R. per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle "linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui al la DGR VII/11045 dell'8 novembre 2002 e del DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011;

ART. 4 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da minimo 3 componenti esterni, compreso il Presidente.
2. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;
3. I componenti devono essere scelti tra candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
4. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale di presenta la candidatura.
5. il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché degli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum.

ART. 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE E INCOMPATIBILITÀ

1. La Commissione, di cui all'articolo precedente, è nominata dalla Giunta Comunale.
2. I componenti devono essere in possesso dei requisiti descritti nel precedente articolo.

3. La Giunta Comunale, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente e il Vice Presidente.
4. I componenti della commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri della commissione edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale.

ART. 6 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dall'Ufficio Tecnico Comunale a nome e per conto del Presidente della stessa, o in caso di suo impedimento Vicepresidente.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente.
4. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

ART. 7 – FUNZIONAMENTO

1. La Commissione ha la facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
2. La Commissione ha la facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.
3. La Commissione ha la facoltà di richiedere la partecipazione, senza diritto di voto, al tecnico del Comune.
4. La Commissione ha la facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi.

ART. 8 QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti della Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze della relazione tecnica effettuata dal Responsabile del procedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.

ART. 9 ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dall'ufficio Tecnico Comunale.
2. La segreteria predispone la documentazione presente nell'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale è sottoscritto da tutti i membri presenti della Commissione e dal segretario.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, nel rispetto della DGR n° 7977 del 06/08/2008.
6. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 10 STRUTTURA TECNICA PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. È attribuita al Responsabile dell'istruttoria, la competenza per la verifica degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, per l'acquisizione del parere della Commissione per il paesaggio e per la trasmissione alla Soprintendenza territorialmente competente di tali documenti, unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146,

comma 7 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni ed integrazioni e alla disposizione.

ART. 11 TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso di necessità di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi, rimanendo, in ogni caso, nei termini massimi fissati alle disposizioni legislative vigenti.

ART. 12 INDENNITÀ

Ai sensi dell'art.183 – comma 3 – del D. Lgs. 42/2004 per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente sostenute.

ART. 13 DURATA DELLA COMMISSIONE DEI SUOI COMPONENTI

1. La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova commissione.
2. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione.